

**ADDENDUM**  
**alla CONVENZIONE per l'anticipazione di un semestre di tirocinio**  
**per l'accesso alla professione forense**

**Università degli Studi di Ferrara**  
**Dipartimento di Giurisprudenza**  
e  
**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova**

- Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
- Visto l'art. 5 comma 4 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2006, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
- Vista la Convenzione sottoscritta tra le parti in data 10 ottobre 2019, avente ad oggetto l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense;
- Visto l'art. 4 della Convenzione medesima, ai sensi del quale può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari lo studente regolarmente iscritto «anche in qualità di fuori corso» del corso di laurea in Giurisprudenza istituito presso il Dipartimento;
- Preso atto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 24379/20 del 3 novembre 2020, ha interpretato il riferimento all'«ultimo anno del corso di studio», contenuto nell'art. 41 comma 6 della legge n. 247 del 2012, nel senso che possano usufruire dell'anticipazione soltanto gli studenti «regolarmente iscritti» al quinto anno di corso - ovvero «l'ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti» - e non anche gli studenti iscritti al fuori corso;

**convengono**

di considerare come non operante e privo di efficacia il riferimento agli studenti «fuori corso», previsto dall'art. 4 comma 1 della Convenzione, fino a quando rimarrà immutato il testo dell'art. 40 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, così come interpretato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 24379/20 del 3 novembre 2020. Conseguentemente, ai sensi del medesimo art. 4 della Convenzione, possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea soltanto gli studenti che siano iscritti al quinto anno del corso di laurea in Giurisprudenza. Rimangono invariati gli ulteriori requisiti di ammissione previsti dalla Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto,  
Ferrara-Padova, data...

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza  
Prof. Daniele Negri

I Presidente del COA di Padova  
Avv. Leonardo Arnau